



**Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del
Protocollo di Kyoto**

Deliberazione n. 88/2018

**AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE DELL'IMPIANTO
AUTORIZZATO CON N. 0482 A SEGUITO DELL'ACQUISIZIONE
DELL'IMPIANTO AUTORIZZATO CON N. 1592**

VISTA la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità, nonché la Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

VISTA la Decisione 2011/278/UE, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 *bis* della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante “Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra”;

VISTA la Deliberazione 29/2013 del Comitato recante “Notifica alla Commissione Europea della tabella nazionale d'allocazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento 389/2013 e del relativo quantitativo annuo totale finale di quote assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto esistente calcolate a norma dell'articolo 10 *bis*, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE e dell'articolo 10 paragrafo 9 della decisione 2011/278/UE”;

VISTO il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 5 ottobre 2016, di nomina dei componenti del Comitato Nazionale Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto (di seguito “Comitato”);

VISTO il Decreto 25 luglio 2016 recante “Tariffe a carico degli operatori per le attività previste dal decreto legislativo n. 30/2013 per la gestione del sistema UE-ETS.”, che disciplina i costi delle attività di cui all'art. 41 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.30, ed in particolare l'art.4 in ordine alle attività di cui art all'art 10, comma 4, e all'art 16 del citato Dlgs. 30/2013.

VISTA la richiesta di aggiornamento dell'autorizzazione n. 0482, acquisita con prot. CLE 8375 del del 03/07/2018;

VISTA la Deliberazione 06/2014 del Comitato recante "Adozione della tabella contenente la quantificazione dei diritti di credito internazionale utilizzabili per il periodo 2008 -2020 dagli impianti fissi nazionali e dagli operatori aerei amministrati dall'Italia, ai sensi del Regolamento (UE) 1123/2013 della Commissione del 9 novembre 2013";

VISTA la deliberazione 17/2017 del Comitato recante "*Approvazione, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, del quantitativo annuo totale di quote di emissione rivisto a seguito della decisione della commissione 2014/746/UE (lista carbon leakage 2015-2019)*";

VISTA la deliberazione 55/2017 del Comitato recante "*Assegnazione definitiva e rilascio delle quote di emissione per gli anni dal 2014 al 2017 - impianti stazionari*";

VISTO il Regolamento (UE) N. 389/2013 della Commissione del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione; in particolare l'articolo 52 (Modifiche della tabella nazionale di assegnazione), paragrafi 1 e 2;

VISTA la linea guida n.10 della Commissione europea recante "*Fusioni, Scissioni e trasferimento di parti di impianto*" emanata in data 15/10/2014;

VISTA la comunicazione del 10/10/2016 prot. CLE 8140 del 10/10/2016 con cui l'operatore 482 allega il modulo "*NE&C MergerSplit_2015-11-22_COM_it.XLS*", che evidenzia la fusione per incorporazione dell'impianto autorizzato ad emettere gas ad effetto serra con numero di autorizzazione 1592 nell'impianto autorizzato ad emettere gas ad effetto serra con numero di autorizzazione 0482;

VISTO il contratto di cessione inviato dall'operatore 482 relativamente alla fusione di cui al punto precedente;

VISTA la comunicazione delle emissioni verificate per l'anno 2017 trasmessa dal gestore dell'impianto autorizzato ad emettere gas ad effetto serra con numero di autorizzazione 0482, in cui, nella sezione relativa ai commenti si fa presente che le emissioni ascrivibili alla porzione di impianto ex numero di autorizzazione 1592 (fonte CM3) sono, per l'anno 2017, 56.967,5 tonnellate;

CONSIDERATO che, per il motivo di cui sopra, il gestore dell'impianto autorizzato ad emettere gas ad effetto serra n.1592, ha presentato una comunicazione delle emissioni relativa all'anno 2017 pari a 0;

VISTA la comunicazione della Commissione del 13 dicembre 2017, la quale attesta la conformità alla linea guida n.10 del modulo inviato allo scopo dal Comitato in data 19/10/2017;

CONSIDERATO che, in base all'indicazione della Commissione relativamente al calcolo dei crediti internazionali per ciascuno degli anni a partire dal 2017, il Comitato dovrà procedere ad un aggiustamento manuale del quantitativo di crediti riconosciuti all'impianto 482 nella sua nuova configurazione;

VISTI i documenti della Commissione europea "*Phase 3 – Changes to the National Allocation Tables for stationary installations – Summary*" del 31 marzo 2014, "*Allocation procedure for 2014 allocation*" del 4 febbraio 2014;

VISTO il Regolamento (UE) N. 1123/2013 della Commissione dell'8 novembre 2013 relativo alla determinazione dei diritti di utilizzo di crediti internazionali a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

CONSIDERATA la base-dati “AGES - Autorizzazioni ad emettere Gas ad Effetto Serra” consultabile all’indirizzo <http://www.ages.minambiente.it>;

VISTA l’istruttoria condotta dalla Segreteria tecnica;

Il Consiglio Direttivo, su proposta della Segreteria tecnica, nella riunione del 18 luglio 2018,

DELIBERA

Articolo 1

(Aggiornamento dell’autorizzazione dell’impianto autorizzato ad emettere gas ad effetto serra con numero di autorizzazione 0482 a seguito dell’acquisizione dell’impianto n. 1592.)

1. A far data dal 30/09/2016, l’autorizzazione dell’impianto 0482 è aggiornata nei termini registrati nella base-dati “AGES - Autorizzazioni ad emettere Gas ad Effetto Serra” citata in premessa.
2. Dalla data di cui al comma 1, è approvato il piano di monitoraggio 0482_MP_2013_2020_v4_ANC per l’impianto autorizzato ad emettere gas ad effetto serra con numero di autorizzazione 0482.

Articolo 2

(Revoca dell’autorizzazione dell’impianto 1592)

1. A partire dalla data di cui al comma 1) dell’articolo 1), è revocata, l’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra all’impianto 1592.

Articolo 3

(Utilizzo dei crediti internazionali)

1. Per l’anno 2017, il quantitativo di crediti internazionali riconosciuti all’impianto autorizzato ad emettere gas ad effetto serra con numero di autorizzazione 0482 è aumentato di 2.564 unità.
2. A partire dalla comunicazione delle emissioni per l’anno 2018, il gestore dell’impianto autorizzato ad emettere gas ad effetto serra con numero di autorizzazione 0482, specifica la parte di esse relativa alla fonte CM3; su tale quantitativo il Comitato procede al calcolo dei crediti internazionali ascrivibili all’impianto, in aggiunta a quelli già attualmente previsti.
3. A partire dalla comunicazione delle emissioni per l’anno 2018, il verificatore della comunicazione di cui al comma 2), riporta il quantitativo di emissioni ascrivibili alla fonte CM3.

Articolo 4

(Notifica alla Commissione europea e comunicazione ai gestori interessati ed all'Amministratore del registro)

1. La presente delibera è notificata alla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 52 paragrafo 2 lettera d), del Regolamento (UE) n. 389/2013 utilizzando a tal fine il modulo elettronico previsto dall'articolo 24, paragrafo 2, della decisione 2011/278/UE.
2. Della presente deliberazione è data comunicazione ai gestori interessati attraverso pubblicazione sui siti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Amministratore del registro.

Art. 5

(Disposizioni finali)

1. I corrispettivi previsti dall'articolo 41 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono versati in conformità con quanto stabilito dal decreto 25 luglio 2016 recante "Tariffe a carico degli operatori per le attività previste dal decreto legislativo n. 30/2013 per la gestione del sistema UE-ETS".

IL PRESIDENTE
Dott. Alessandro Caretoni

